

lizados hayan sido mayoritariamente los del Archivo Secreto del Vaticano, sino que han sido precisos otros para seguir críticamente el *iter* de la codificación, lo que el Autor recuerda en los «Apéndices».

En conclusión, estamos ante una aportación importantísima al estudio de la legislación de la Iglesia. La obra, plenamente lograda, supone uno de los más completos trabajos sobre la historiografía de la primera codificación del Derecho Canónico, la del Codex de 1917, por lo que la monografía, en el campo que cubre, es digna de todo elogio y de un cuidadoso estudio por historiadores y canonistas. ¡Enhorabuena al Autor!

JAIME PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ

PELLEGRINO, PIERO: *Il consenso matrimoniale nel Codice di Diritto Canonico Latino*, Giappichelli, Torino, 1998, 319 pp.

L'opera del profesor Piero Pellegrino si inserisce nella «Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico», curata dall'Editore Giappichelli, che «si propone, in modo organico e continuo, come ulteriore luogo e testimonianza della fecondità delle ricerche che gli studiosi canonisti ed ecclesiasticisti conducono, recando un apprezzato contributo al crescere della scienza giuridica» e cioè per corrispondere «al bisogno di preparazione seria degli studenti universitari», oltre che a quello «di formazione e sensibilizzazione culturali sui grandi problemi che toccano la coscienza ed il nostro essere uomini... nella società civile».

Si è obbligati a riferirsi a tale presentazione editoriale, dal momento che l'opera di Pellegrino è priva, volutamente o meno, di una prefazione che serva ad orientare il lettore circa le piste di svolgimento e gli indirizzi teorici e giurisprudenziali di riferimento, oltre che di una conclusione, utile a poter cogliere la portata e lo spessore della ricerca effettuata. Trattasi, quindi, di una «ricerca» mirata alla «crescita» della scienza giuridica, utile, quale testo di «preparazione» per gli studenti universitari e, comunque, utilizzabile per il nostro «essere uomini», di un testo, insomma, destinato agli addetti ai lavori e non.

In effetti, l'autore, facendosi contestualmente interprete di una vasta bibliografia attinente al consenso matrimoniale nel CIC, articola, entro una panoramica che appare fuori dubbio la più esauriente possibile per l'argomento in trattazione, lo studio in «Premesse» e in sette densi capitoli che segnano una continuità con precedenti studi, dallo stesso autore scrupolosamente riportati, e, per tanti aspetti, anche una novità, dovuta sia allo stesso riporto dottrinale e giurisprudenziale di cui si ha una idonea visione d'insieme, sia al suo abile destreggiarsi,

pur se raramente attivato, tra sentenze e pareri dottrinali che gli facilitano, in tal modo, la focalizzazione e la soluzione dei problemi discussi.

Oggetto delle «Premesse» è il «matrimonio contratto e sacramento», in cui si chiarisce la problematica che attiene ai due termini del rapporto, sottolineando che «il matrimonio tra battezzati è al tempo stesso contratto e sacramento» e quindi analizzando «l'aspetto naturale e l'aspetto spiriturale del matrimonio», la qualifica non sacramentale del «matrimonio tra una battezzato e un non battezzato», la funzione del sacerdote e la valenza giuridica della benedizione nuziale la caratteristica consensuale del contratto matrimoniale, la distinzione tra *ratum* e *ratum et consummatum*, i vizi del consenso. Il primo capitolo tratta di «Essenza, fini e proprietà essenziali del matrimonio»; seguono: il secondo capitolo su «l'errore di diritto», il terzo su «l'errore di fatto», il quarto sul «dolo»; il quinto su «il consenso simulato»; il sexto su «il matrimonio condizionato» e, infine, il settimo su «la vis et metus».

A partire dalla «novità», di cui al titolo del volumen, atteso che non ci risulta l'esistenza di un «Codice di Diritto Canonico Latino», ma solo di un «Codice di Diritto Canonico» (il cui primo canone già precisa che *canones huius Codicis unam Ecclesiam latinam respiciunt*) e di un «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali», l'articolato periodare del Pellegrino si caratterizza per un ininterrotto riferimento, quasi per ognuno dei capoversi in trattazione, alla giurisprudenza e alla dottrina, che sintatticamente si esplicita per mezzo di una costante verbale impersonale, a sua volta sintetizzante una molteplicità di opinioni sulle quali solo raramente l'autore si pronunzia. La cosa sa, ovviamente, di riggorosità scientifica a tutto vantaggio della serietà dell'indagine, ma, probabilmente, anche a scapito di esigite richieste di soluzione delle questioni, quanto mai opportune, a noi sembra, sia *in iure* che *in facto*. Si ha così l'impressione di una asetticità discorsiva che priva della necessaria originalità di trattazione l'opera data alle stampe, purtroppo anche disseminata di refusi, a volte palesemente decifrabili quali svarioni di composizione, a volte molto più gravi, giacchè intralciano la chiarezza espositiva, affidandola ad interpretazioni addirittura grottesche anche agevolate dalla sproporzione tra lunghe e diluite titolazioni numeriche e contenuti palesemente riduttivi rispetto alle stesse. Alla chiarezza, ci sembra pure facciamo da ostacolo sia le periodiche disquisizioni dottrinali, attinenti alla vecchia normativa, sia la tormentata concatenazione logica che, se apesantisce la lettura per gli addetti ai lavori, certamente non la facilita per quanti dispongono soltanto del «nostro essere uomini... nella società civile» e dovrebbero confrontarsi con la propria coscienza innanzi ad un fiume in piena di problematiche e di soluzioni disperate, ovviamente non utilizzabili per una maturazione coscienziale, che, nell'ambito del Diritto Canonico, non può prescindere da riferimenti valoriali assolutizzanti, pur se flessibilmente legati alla dinamicità e all'apertura dello stesso Diritto. Uno spazio notevolmente ridotto per il commento ai canoni del Co-

dice Pio-Benedettino, alla giurisprudenza antecedente al 1983 e agli stessi lavori della Commissione preposta alla revisione del Codice avrebbe potuto trovare una più utile e idonea compensazione, da riservare al nuovo Codice e alla contestuale e susseguente giurisprudenza e dottrina, e ciò al fine di ottenere che l'incidenza di analisi della normativa vigente potesse utilizzarsi in maniera proficua per meglio comprendere la molteplicità delle moderne fattispecie, supportate da *causae pettendi*, del resto ben delineate dalla recente giurisprudenza rotale.

Si diceva dei *refusi*, di cui, a titolo esemplificativo, si segnalano: *a*) non ha senso, che anzi lo stravolge, riportare «*distinctionem clarissime continet inter identitatem physicam personae ut (sic) qualitatem eidem forte pertinentem*» (p. 137), lì dove una *et* al posto della *ut* avrebbe reso chiaro il pensiero della Sentenza *coram* Pompedda del 6 febbraio 1992, nel caso, di importante rilievo giuridico al fine di indurre la differenza tra persona e qualità della persona; *b*) non si può affermare che «il merito di aver iniziato fui il Flatten» (p. 154), ostandovi la correttezza del *periodare*; *c*) non si vede a quale termine possa riferirsi il «*causatus*», di cui a p. 155; *d*) appare illogico, oltre che contraddittorio, sostenere: «È stato affermato che il can. 1098 costituisce una novità assoluta nell'ambito della normativa matrimoniale canonica, e rappresenta una rottura, una discontinuità con la tradizione canonica, al punto da dover riconoscere che tra questa e il *novo canone sul dolo* non c'è soluzione di *continuità*» (p. 170); *e*) non ha senso l'affermazione: «Il consenso matrimoniale può dirsi strutturato in modo umano in quanto... sia costituito da una dichiarazione (struttura esterna) perfettamente conforme alla verità interiore (struttura interna)» (p. 192); *f*) è incompleto il riferimento al can. 1101, § 2, giacché nella trascrizione, di cui a p. 192, si omette «o una sua proprietà essenziale» nemmeno riportata nella successiva sintesi di p. 193, nella quale, in modo vistosamente errato, si intitola il n. 2 come *praesumptio iuris tantum*; *g*) ci sfugge il senso dell'affermazione «e tale esigenza significa ovviamente che si esige della giurisprudenza qualcosa di più che non sia un atto positivo di volontà (p. 199), atteso che il qualcosa di più non ci risulta normativamente disciplinato, lo stesso dicasi del corsivo *matrimonium insum* di p. 230; *h*) ci sembra scorretto intitolare il capitolo VII con l'espressione «*La vis et metus*», non solo per l'uso inappropriato dell'articolo *La* ma soprattutto perché è inesatto il riferimento al can. 1103 che non uso la *et* ma il *vel*; altrettanto scorretto è il termine *canonium*, di cui al Sommario di p. 281; *i*) non comprendiamo il senso di: «l'atto che segna la violenza fisica è considerato come inesistente, come non avvenuto» (p. 282), giacché dal verbo usato (*segna*) e dal significato letterale della frase si evincerebbe il contrario.

Naturalmente, l'aver evidenziato tale «sviste» ha il solo scopo di indurre a correre ai ripari o con un «errata corrige», allegato al volume, o apportando le dovute correzioni in una eventuale ristampa, ma nulla toglie al serio e apprezzabile impianto scientifico della ricerca, nella quale l'autore ha modo di far emer-

gere puntuali «e condivisibili riflessioni che danno il senso alle elogiabile positività di un'opera, pur tuttavia costellata da alcune affermazioni che ci paiono quanto meno problematiche.

Già in «Premesse», atteso quanto Pellegrino verrà dicendo, sarebbe stato preferibile eliminare la «e» tra i termini «contratto» e «sacramento», da sostituirsi più correttamente con un trattino di congiunzione, nella considerazione che la contrattualità e la sacramentalità del matrimonio sono inseparabili e inscindibili, per i battezzati, più che giustapposte. È lo stesso Pellegrino ad evidenziare tale inscindibilità-inseparabilità allorchè sostiene che «il profilo sacramentale non è una qualità accidentale, esterna ed aggiunta al contratto matrimoniale, ma è parte della stessa essenza del vincolo; pertanto la sacramentalità è un effetto che si produce necessariamente per volontà dell'ordinamento con la perfezione della fattispecie contrattuale... la sacramentalità costituisce una "qualifica" inerente all'essenza stessa del matrimonio cristiano, tanto da non poterne essere in alcun modo separata» (pp. 5-6), lì dove, al contrario, non ci sembra condivisibile concludere che «chi vuole prestare (*sic*) valido consenso o contratto matrimoniale deve includere nella sua intenzione, almeno implicitamente, pure il Sacramento, che se viene escluso con atto positivo di volontà, comporta la esclusione anche del contrato matrimoniale» (p. 9), atteso che, se il «nolo sacramentum» è contestualmente congiunto al «volo matrimonium», data la inseparabilità del contratto matrimoniale dalla sua sacramentalità, il matrimonio è valido (*cf.* G. Piomelli, «Errore e simulazione circa la sacramentalità del matrimonio nella realtà dell'odierna società postcristiana», in *Il diritto Ecclesiastico*, fasc. 3, 1997, pp. 737-747, in cui si riporta quasi testualmente la Relazione svolta da S. E. Mons. F. M. Pompedda, Decano del Tribunale della Rota Romana, presso l'Università di Bari). Puntuale, d'altra parte, è la precisazione dell'autore secondo cui «tutti e soltanto gli elementi del contrato sono anche elementi del sacramento e la presenza del sacerdote è soltanto necessaria come quella di un «testis qualificatus» alla celebrazione del matrimonio, riaffermandosi l'assoluta essenzialità del consenso (p. 12).

A dir poco stravagante ci appare, invece, la considerazione del Pellegrino, attribuita in nota al D'Avack, in virtù della quale «perchè si abbia un amplesso coniguale giuridicamente rilevante, tale da consumare il matrimonio, si esige nell'uomo l'esistenza e funzionalità non solo degli organi copulativi... ma anche di quelli stessi generativi... mentre viceversa si richiede nella donna l'esistenza e funzionalità dei soli organi copulativi... senza attribuire alcuna rilevanza giuridica a quella dei suoi organi generativi» (p. 17), atteso che *matrimonium validum dicitur ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem* (*cf.* can. 1061; v. anche sulla questione M. F. Pompedda, *Studi di Diritto matrimoniale canonico*, Giuffrè, 1993, pp. 359 y ss.) e considerato quanto immediatamente prima af-

fermato dallo stesso Pellegrino, secondo cui «il matrimonio è giuridicamente consumato quando sia stata compiuta *dai coniugi* «l'actio humana» idonea a costituire la causa generandi (copula perfetta)»; è invece «giuridicamente irrilevante il verificarsi o meno del concepimento e quindi della procreazione» (ivi).

Per quanto attiene a «Essenza, fini e proprietà essenziali del matrimonio», di cui al I capitolo del volume, preme sottolineare alcuni importanti rilievi pregevolmente puntualizzati dal Pellegrino. Si dice, tra l'altro, che «a chi voglia approfondire l'istituto del matrimonio appare subito che il sistema matrimoniale canonico ha nel consenso (cioè nella volontà) dei nubenti il centro fondamentale» (p. 24), lì dove, tuttavia, il «può essere reso nullo» (p. 25) esigerebbe una più chiara delineazione giuridica, meglio identificabile con «può essere dichiarato nullo», al fine di evitare confusioni semantiche tra annullamento e dichiarazione di nullità. Opportuno e appropriato è il riferimento alla «Gaudium et Spes» (p. 30) e risolutiva l'interpretazione di Pellegrino a proposito della tormentata questione che attiene alla rilevanza giuridica dell'amore: l'autore acutamente osserva che «anche se non si trova asserito esplicitamente dal Concilio Vaticano II, nè dai lavori preparatori ad esso, che l'amore è elemento che integra l'essenza del matrimonio, entrando a far parte della struttura del *foedus matrimoniale*, ciò non significa aver risolto il problema in senso negativo, tanto più che... l'amore coniugale si identifica con il *bonum coniugum*, quale elemento essenziale (o meglio, ci permettiamo di aggiungere, come «fine», di cui al can. 1055, § 1, e alla *coram* Burke del 16 marzo 1998), che in diverso modo e in diversi tratti giuridici si riscontra nel *foedus matrimoniale* e successivamente realizzato e, per così dire, svolto nel *consortium totius vitae*» (p. 31); la riflessione è poi integrata dalla nota di p. 39, che riporta la definitiva precisazione della Fumagalli Carulli, e dalle successive annotazioni di p. 41.

Sul *bonum coniugum*, quale fine del matrimonio, unitamente al *bonum proles*, l'autore ha, del resto, l'opportunità di chiarire che «la radice di tali fini, il principio potenziale di essi si riscontra nel *foedus coniugale*, nel patto matrimoniale che contiene, nel suo nucleo essenziale, le basi, per così dire, dei due fini considerati allo stato potenziale, quali elementi essenziali del *consortium inter virum et mulierem totius vitae*» (p. 55). Non ci sembra esatto, per quanto concerne l'indissolubilità, sostenere che «le Chiese orientali (quali?) hanno seguito il diritto romano e Mt. 5.32:19.9, concedendo in caso di adulterio e per altri motivi il divorzio», mentre «la Chiesa occidentale... ha mantenuto strettamente fede all'indissolubilità del matrimonio» (p. 62), atteso che lo stesso Pellegrino, in modo più che appropriato, dando ai termini «fornicatio» e al corrispettivo greco «pornèia», di cui ai passi di Matteo, una traduzione esatta della locuzione biblica con l'espressione «eccetto nel caso di nozze invalide» (Mt. 5.32) o con il termine «concubinato» (Mt. 19.3-10) e perciò non «in caso di adulterio», che esula dalle fattispecie idonee a ritenere nullo il matrimonio e quindi dalla possibilità

di scioglieri la convivenza, conferisce ai citati passi biblici una interpretazione corretta che, in quanto tale, fonda sul diritto divino la stessa indissolubilità.

Il secondo capitolo del volume è dedicato a “L’errore di diritto (can. 1096-1099)».

A parte gli evidenti refusi del «quad» di p. 68 e della sentenza *coram* Sabattani del 22 marzo «1063», mette conto sottolineare il rigore scientifico che connota la riflessione secondo cui «l’errore di diritto si riferisce al momento o processo intellettuale del consenso e ne determina l’invalidità allorché esso verte su uno degli elementi che integrano l’essenza e le proprietà essenziali ridotte ai minimi termini: Sicché, nel can. 1096, § 1, sono stabiliti gli elementi minimali che debbono essere conosciuti dai nubenti perché possano porre in essere un valido matrimonio. Mentre nel can. 1096, § 1, ci troviamo di fronte all’identità del matrimonio che deve essere conosciuta dai nubenti, perché il matrimonio sia valido, all’atto costitutivo del vincolo, nel can. 1099 ci troviamo di fronte da elementi che attengono alla sostanza matrimoniale, vale a dire alle proprietà essenziali del matrimonio» (p. 72). Il resto della trattazione è pregevolmente puntuale e lineare, così che dispiace dover ancora una volta rilevare refusi o gravi omissioni di impaginazione, quale «il vero significato da attribuire all’insegnamento dell’Angelico, il quale aveva chiaramente distinto la *proles in se ipsa* e la *proles in suis principiis*, al fine di significare con tale distinzione la differenza che intercorre *tra il bonum prolis in quanto costituisce uno degli elementi che integrano l’essenza del consenso e il bonum prolis in quanto costituisce uno degli elementi che integrano l’essenza del consenso matrimoniale*» (p. 91), ove la ripetizione della stessa espressione non dà affatto conto della differenza che l’omesso riporto avrebbe invece evidenziato. Nè ci appare condivisibile l’affermazione secondo cui «*contrae invalidamente chi ritenga, ad esempio, che il matrimonio possa sciogliersi col divorzio, ipotesi che può verificarsi negli Stati dove il divorzio è comunemente ammesso*» (p. 104), atteso che una mentalità divorzista non può *in se ipsa* identificarsi con un atto positivo di volontà di esclusione dell’indissolubilità e tenuta presente la considerazione, successivamente espressa dal Pellegrino circa la differenza tra *error speculativus, error simplex ed error causam dans contractui* (p. 109).

Il terzo capitolo tratta de «l’errore di fatto (can. 1097, § 1, § 2)». L’autore disquisisce delle differenze tra il Codice del 17 e quello vigente del 1983 e, in specie, dell’*error in persona*, dell’*error circa qualitatem personae*, dell’*error qualitatis redundans in errorem personae*, riferibili alla precedente normativa, di cui al can. 1093, § 1, e quindi del nuovo can. 1097, soffermandosi sulle diverse interpretazioni, attinte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Piace evidenziare, in proposito, la puntualizzazione che attiene all’errore sulle qualità personali, di cui al can. 1097, § 2, rilevandosi opportunamente che «non si tratta ovviamente di qualità sostanziali della persona, perché altrimenti si ricadrebbe nell’ipotesi prevista dal § 1 del can. 1097, il quale deve essere interpretato in senso ampio... ricom-

prendendo cioè la «persona integrale», ma, al contrario, si tratta di qualità accidentali che di per sé, cioè oggettivamente considerate, non sono identificanti, con la conseguenza che non comportano la nullità del matrimonio, qualora il nubente cada in errore sulla loro esistenza o meno» (pp. 141-142). Diverso è il caso, chiarisce l'autore, in cui «colui che contrae matrimonio... può anteporre esplicitamente la qualità alla persona della comparte, con la conseguenza che è tale qualità e non la persona che costituisce l'oggetto immediato su cui ricade l'atto di volontà attuale dell'altro nubente, ragion per cui, quando una qualità precisa è intesa direttamente e principalmente, come oggetto immediato e prevalente della volontà dell'altra parte, l'errore relativo a tale qualità rende nullo il matrimonio, dal momento che, mancando all'atto di volontà l'oggetto specifico, cioè la qualità ricercata e ritenuta presente nella comparte, manca lo stesso consenso capace di produrre il matrimonio. È necessario, dunque, che la qualità sia soggettivamente identificante, nel senso che, a scanso di equivoci, l'errore, perchè sia rilevante, deve essere sempre soggettivo, in quanto non è sufficiente sostenere e riconoscere che una qualità è importantissima in un certo contesto sociale o territoriale, al punto da identificare una persona; occorre soprattutto che quella qualità sia tanto importante per quel contraente da identificare la persona» (p. 142). La precisazione è ulteriormente ribadita: «Il can. 1097 al § 2, contiene, in sostanza, una disposizione legislativa che stabilisce la rilevanza dell'errore sulla qualità individuale ogniqualvolta *haec qualitas directe et principaliter intendatur*. Siamo sempre, naturalmente, prosegue Pellegrino, nella sfera delle qualità accidentali e non di quella relativa alle qualità sostanziali, le quali, per il fatto di integrare il concetto di persona nella sua globalità, sono ricomprese nell'ambito del § 1 del can. 1097» (p. 143); successivamente si esemplifica: «qualità generiche e accidentali, quali possono essere il fatto di avere un titolo nobiliare, o di avere una determinata professione o determinati interessi culturali, pur non presentandosi come qualità oggettivamente identificanti, possono assumere nell'animo del nubente una tale importanza da produrre un vero e proprio difetto di consenso» (p. 147).

Al dolo (can. 1098) è dedicato il IV capitolo: vi si discute delle varie proposte *de iure condendo* in seno alla Commissione per la revisione del Codice, della nuova fattispecie di vizio del consenso introdotta dal can. 1098, del *dolus causam dans* e del *dolus incidens*, del dolo commissivo e di quello omissivo, delle differenze in proposito tra il vecchio e il nuovo Codice, dei requisiti necessari per la rilevanza giuridica di tale vizio del consenso e infine del problema della retroattività o meno della disposizione contenuta nel can. 1098 in una organica trattazione della questione, non priva di chiarezza e di opportune puntualizzazioni che, tra l'altro, non esimono l'autore dall'esprimere originali convincimenti che risultano apprezzabili e pienamente condivisibili, specie se applicabili a contesti che esigono chiarezza e certezza del diritto. Ci appare, in tal senso, degna di nota la convinzione cui perviene Pellegrino, allorchè afferma che «da parte nostra, riteniamo

che il can. 1098, lungi dal costituire una disposizione emanata dal legislatore umano, si presenta quale dichiarazione autentica di un principio di diritto divino naturale, con la conseguenza che tale disposizione legislativa può senz'altro essere applicata ai matrimoni contratti prima del 27 novembre 1983» (p. 187).

Adeguatamente articolato risulta il V capitolo, dedicato al «consenso simulato (can. 1101, § 1, § 2)», data l'importanza dell'argomento trattato e attesa la frequenza del *caput simulationis* nelle cause di nullità matrimoniale; anche per queste motivazioni, appaiono ingiustificabili i refusi, sopra ricordati e nel capitolo disseminati, che nuocciono alla linearità della trattazione. L'esposizione è, in sintonia con il tipo di scrittura dell'opera, quasi sempre impersonale, ma ricca, come nel resto del Pellegrino, non sempre, comunque, condivisibili: è il caso della esclusione della sacramentalità, in cui, chiedendosi l'autore «quale sia il significato teologico di una *intentio* contraria alla dignità sacramentale», egli ricava che «il battezzato che esclude la sacramentalità» pone in essere «un matrimonio che sia solo contratto naturale, con la conseguenza che il Sacramento non viene ad esistere e perciò per la inseparabilità tra Sacramento e contratto, anche il contratto è invalido» (p. 213); della discutibilità di tale dottrina si è già detto. Condivisibile, invece, per la puntualità espositiva, anche se ci è parsa in netta smentita con precedenti affermazioni dell'autore, la considerazione che attiene al divorzio «nelle regioni in cui la prassi del divorzio è assai diffusa», così che «le parti, anche se cattoliche, pensino che il matrimonio sia solubile e che, qualora la situazione coniugale lo richieda, possano recuperare la libertà del vincolo precedente con la facoltà di passare a nuove nozze»: in questi casi, rileva egregiamente Pellegrino, «per vedere se il matrimonio è valido o nullo, bisogna esaminare se la falsa opinione (che il matrimonio è dissolubile e quindi che è lecito il divorzio) si sia fermata nella sfera dell'intelletto oppure se sia passata nella sfera della volontà (can. 1099)» (p. 245). Ugualmente condivisibile è il rilievo secondo cui «nell'attuale giurisprudenza della Rota Romana» ci si orienta «nel senso di considerare inconcepibile la tesi dell'esclusione del *bonum sacramenti* quando la parte o le parti si sono sposate con sincero amore» (p. 248): nel caso, il rilievo avrebbe richiesto il supporto, che qui manca, delle sentenze rotali invocate.

Anche il VI capitolo su «Il matrimonio condizionato (can. 1102)» si connota per la completezza delle questioni trattate, oltre che per l'abbondanza dei supporti bibliografici. Pregevole la trattazione che attiene al problema della retroattività o meno del paragrafo primo che riguarda la *condicio de futuro*, su cui opportunamente Pellegrino annota, in contrapposizione ad altre tesi dottrinali per le quali «il principio di invalidità del matrimonio sottoposto a condizione de futuro licita discende dalla natura delle cose», così da ipotizzare «la retroattività del can. 1102, § 1», che «tale avventata tesi non ci convince, dal momento che tutta la dottrina si è soffermata sul fatto che il canone sulla condizione ha rappresentato, in definitiva, un ribaltamento e una completa innovazione dei prin-



cipi che riguardano la *condicio de futuro licita*. La norma del can. 1102, § 1 non ha dunque una funzione puramente ricognitiva, bensì una funzione innovativa della precedente legislazione. Del resto tanto la giurisprudenza, quanto una recente dottrina hanno sostanzialmente affermato che la soporesine della *condicio de futuro*, effettuata nel nuovo Codice, è una disposizione di diritto positivo, che ovviamente non ha effetto retroattivo» (p. 278).

De «La vis et metus (can. 1103)» tratta il VII ed ultimo capitolo: in esso si discorre della violenza assoluta, di quella relativa, dei requisiti che attingono l'estrinsecità, la gravità e l'inevitabilità, del *metus indirectus*, del *metus reverentialis* e del problema della retroattività o meno del *metus*. A parte i soliti refusi, l'argomentare è ad un tempo scorrevole oltre che scientificamente supportato da congrue annotazioni dottrinali e giurisprudenziali. Sottolineamo, ad esempio, quanto l'autore espone, a proposito del *metus reverentialis*, che ci sembra di estrema attualità, data la confusione, cui va incontro qualche Tribunale Ecclesiastico, tra *metus communis* e *metus reverentialis*. Pellegrino magistralmente distingue: «Una particolare figura di violenza nel matrimonio canonico era anche nel vecchio diritto quella che veniva e viene indicata con l'espressione timore reverenziale, il quale si differenziava dal *metus communis* e presentava speciali caratteristiche che si risolvevano in un concetto essenziale: che nel timore reverenziali la relazione di subordinazione che esiste tra colui che incute il timore e colui che lo patisce fa sì che una violenza, la quale nella generalità dei casi, non sarebbe tale da essere presa in considerazione, verrebbe invece ad invalidare il consenso» (pp. 292-293). Successivamente l'autore, analizzando la norma vigente, precisa che «anche sotto la vigenza del nuovo Codice del 1983 il timore reverenziale, secondo la dottrina e la giurisprudenza, continua a produrre la nullità del matrimonio purchè sia «qualificatus» (p. 308) e di tale qualificazione discetterà in modo convincente ed appropriato nell'ultimo paragrafo del capitolo, nel corso del quale Pellegrino si esprimerà a favore della irretroattività di applicazione, pur onestamente evidenziando pareri diversi, ai quali ultimi, per quel che conta, ci sentiamo di aderire, date le argomentazioni e l'autorevolezza delle stesse.

Si può, in conclusione, ritenere che l'opera del profesor Piero Pellegrino si evidenzi con le caratteristiche di un pregevole studio, pur se velata da imperfezioni, soprattutto grafiche, e da talune considerazioni che non sono apparse, a nostro sommo avviso, condivisibili, ma forse proprio per quest'ultimo aspetto la stessa opera si fa testo stimolante di riferimento per ulteriori approfondimenti della normativa canonica in materia di consenso matrimoniale da parte dei cultori e operatori del diritto della Chiesa che in tal senso non possono non prendere atto della scrupolosità scientifica con cui il profesor Pellegrino ha trattato la questione in oggetto.